Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 14 giugno 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **1167.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 509 relativo alla « Scuola di specializzazione in pediatria », che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in clinica pediatrica », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 509. — Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Auxologia normale e patologica;
6) Psicologia dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) Clinica pediatrica;
2) Patologia pediatrica;
3) Puericultura;
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
5) Terapia pediatrica;
6) Radiologia pediatrica;
7) Malattie infettive dell'infanzia.

3° *Anno*:

1) Clinica pediatrica;
2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia;

3) Chirurgia pediatrica;
4) Ortopedia e traumatologia infantile;
5) Odontoiatria;
6) Clinica dermosifilopatica;
7) Clinica oculistica;
8) Clinica otorinolaringoiatrica;
9) Cardiologia;
10) Genetica.

Per le materie dal n. 3 al n. 10 del 3° anno il consiglio della scuola di specializzazione stabilirà di anno in anno quelle prescelte che in base a quanto disposto dal Consiglio superiore non possono essere meno di tre.

Gli articoli 578, 579, 580 e 581 relativi alla scuola di specializzazione in « Endocrinologia e malattie metaboliche » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in endocrinologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 578. — La scuola di specializzazione in endocrinologia ha la durata di tre anni; essa ha sede presso l'istituto di patologia medica II.

In ogni anno accademico possono essere ammessi al 1° anno quindici candidati (totale 45 iscritti), non è consentita nessuna abbreviazione di corso.

Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola dopo il superamento di un esame preliminare che comprende una prova scritta ed una prova orale e che si svolgerà entro il mese di dicembre.

Art. 579. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso, nonchè l'Istituto sede della scuola.

Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento ed al servizio di corsia e di laboratorio, non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Alla fine di ciascun anno accademico coloro i quali abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza, potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.

Art. 580. — Gli esami consistono in prove scritte (risposte ad un questionario di almeno cinque domande) ed in una prova orale su ciascuna delle materie d'insegnamento che sono oggetto di esame in ogni anno di corso.

Al termine del 3° anno, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrinologia, gli iscritti, oltre ad aver superato le prove di esame nelle singole materie, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinologico (clinico o sperimentale), che sarà stabilito in base agli accordi presi con il direttore della scuola.

I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 581. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
2) Fisiologia endocrina;
3) Biochimica endocrina;
4) Anatomia patologica delle malattie endocrine (1° anno);
5) Semeiotica e diagnostica endocrina (1° anno).

2° *Anno*:

1) Anatomia patologica delle malattie endocrine (2° anno);
2) Semeiotica e diagnostica endocrina (2° anno);
3) Eredopatologia endocrina;
4) Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (1° anno).

3° *Anno*:

1) Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (2° anno);
2) Terapia delle malattie endocrine.

Insegnamenti facoltativi:

1) Neuroendocrinologia;
2) Oncologia endocrina;
3) Endocrinologia pediatrica.

Dei corsi facoltativi almeno uno, a scelta del candidato, sarà materia d'esame al termine del 3° anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 109. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1972, n. **1168.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 754 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia, della « Scuola speciale per tecnici riabilitatori della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ».

Scuola speciale per tecnici riabilitatori della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

Art. 755. — La scuola speciale per tecnici riabilitatori della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva ha sede presso l'istituto di neuropsichiatria infantile.

La scuola ha per scopo la preparazione di tecnici qualificati a svolgere la riabilitazione dei soggetti in età evolutiva con disturbi neuromotori, psicomotorici e neuropsichici.

Art. 756. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico riabilitatore della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è di 3 anni accademici. I primi due anni consistono in lezioni teoriche e pratiche su materie propedeutiche e di settore; il terzo anno consiste prevalentemente in tirocini pratici guidati. Sia le lezioni che i tirocini si svolgono prevalentemente presso l'istituto di neuropsichiatria infantile e presso quelle istituzioni che via via potranno essere indicate dal consiglio direttivo della scuola, perchè giudicate idonee.

Gli allievi hanno l'obbligo delle frequenze alle lezioni, ai seminari ed ai tirocini pratici secondo le modalità stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 757. — Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi, in possesso del titolo di studio della scuola media superiore, che abbiano superato un colloquio attitudinale, che si svolgerà presso la sede della scuola, all'inizio dell'anno accademico.

Inoltre possono essere ammessi anche gli allievi in possesso del titolo di studio della scuola d'obbligo, che abbiano superato un esame d'ammissione scritto vertente su argomenti vari di cultura generale, ed un esame orale, fatto sotto forma di colloquio attitudinale, destinato a mettere in evidenza le motivazioni personali che possono aver spinto il candidato ad intraprendere un simile tipo di specializzazione. I suddetti esami si svolgeranno presso la sede della scuola, all'inizio dello anno accademico.

Art. 758. — Il numero dei posti disponibili è stabilito nella misura di 15 per il primo anno. Tale numero potrà essere variato ogni anno a discrezione del consiglio della scuola.

Art. 759. — Le materie di insegnamento sono così ripartite:

1° *Anno*:

1) Anatomia, fisiologia e patologia pediatrica;

2) Elementi di anatomia clinica, fisiologia dell'apparato motore, del sistema nervoso e degli organi sensoriali (biennale) 1° anno;

3) Nozioni di:
Psicologia dell'età evolutiva;
Neurologia infantile;
Puericultura;
Ortopedia e traumatologia;
Metodiche di accertamento di deficit sensoriali: protesi ortopediche, acutistiche, ecc.

4) Nozioni pratiche-teoriche di massoterapia e di elettroterapia;

5) Nozioni pratiche-teoriche di: fisioterapia, terapia occupazionale, terapia del linguaggio (biennale) 1° anno.

2° *Anno*:

1) Elementi di anatomia clinica, fisiologia dell'apparato motore, del sistema nervoso e degli organi sensoriali (biennale) 2° anno;

2) Nozioni teorico-pratiche di: fisioterapia, terapia occupazionale, terapia del linguaggio (biennale) 2° anno;

3) Psicopatologia infantile;

4) Testologia infantile;

5) Psicopedagogia;

6) Didattiche speciali;

7) Neuropsicofarmacologia.

3° *Anno*:

Nozioni teorico-pratiche di tecniche speciali e collaterali.

L'ordine e le modalità degli esami da sostenere ogni anno verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Nel terzo anno viene dato particolarmente risalto ai tirocini pratici che vengono effettuati sotto la supervisione di un docente della Scuola o di persona delegata dal Direttore della Scuola. L'insegnamento sia teorico che pratico viene integrato da conferenze e seminari.

Art. 760. — Per essere ammessi al 2° anno gli allievi dovranno aver superato gli esami di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5).

Art. 761. — L'esame finale per il conseguimento del diploma di « Tecnico riabilitatore della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva » consiste in un esame scritto ed una prova pratica con cui l'allievo dovrà dimostrare di aver raggiunto un livello di praparazione adeguato nelle materie che sono oggetto d'insegnamento.

L'esame di diploma dovrà essere superato entro 5 anni dalla data di immatricolazione.

Art. 762. — Il direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di neuropsichiatria infantile della università, e può farsi coadiuvare da un vicedirettore nominato su sua proposta.

Il consiglio della scuola è costituito dal direttore, vicedirettore, dal corpo docente e dai supervisori designati dal direttore.

Spetta al consiglio della scuola:

1) determinare l'ordine degli studi;

2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla nomina dei docenti, dei responsabili delle esercitazioni e tirocini professionali e del supervisore;

3) coordinare ed approvare i programmi dei singoli corsi teorici, dei seminari e dei tirocini pratici;

4) stabilire l'orario delle lezioni e delle esercitazioni pratiche e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma;

5) determinare, ove lo ritenga necessario, il numero degli allievi che possono essere ammessi al primo anno, nonchè le modalità del colloquio attitudinale e, nei corsi previsti, dell'esame di ammissione;

6) proporre al rettore la nomina dei professori.

Per i problemi di carattere amministrativo, il direttore della scuola è assistito da un apposito comitato composto:

a) dallo stesso direttore della scuola, che lo presiede;

b) dal vicedirettore della scuola che presiede il comitato in assenza del direttore;

c) dagli altri professori docenti della scuola e dalle persone delegate dal direttore della scuola alla supervisione;

d) da rappresentanti degli enti o privati che concorrano alle spese di funzionamento della scuola con contributi annui individuali; a tal uopo, ciascun ente o privato che concorra con un contributo annuo individuale non inferiore a lire 3.000.000 potrà designare un rappresentante per ogni 3.000.000 di lire, mentre gli enti o privati che concorrano con minor contributo annuo, purchè non inferiore a lire 500.000, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni sei contribuenti.

Spetta al comitato amministrativo della scuola:

1) proporre al rettore l'ammontare del contributo di laboratorio dovuto dagli allievi;

2) determinare i compensi da corrispondere ai docenti, al responsabile delle esercitazioni e dei tirocini professionali ai supervisori e a tutti coloro che prestano la loro opera nella scuola;

3) autorizzare ogni altra spesa occorrente al funzionamento della scuola;

4) assegnare agli allievi più meritevoli le borse di studio che perverranno dagli enti interessati a promuovere la formazione di tecnici riabilitatori della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

5) approvare il bilancio interno della scuola.

Detto comitato può autorizzare il proprio presidente a provvedere direttamente, ed entro determinati limiti, a spese non ricorrenti.

Il direttore della scuola dà esecuzione alle deliberazioni del comitato, conformi al bilancio interno ed alle norme amministrative contenute nella legislazione universitaria.

Art. 763. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 110. — VALENTINI

LEGGE 18 maggio 1973, n. **282.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — GONELLA — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina

Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica Argentina, desiderosi di stringere i vincoli che uniscono i due Paesi e di offrire maggiori facilitazioni ai loro cittadini per l'acquisto della cittadinanza, rispettivamente, argentina o italiana, hanno convenuto di sottoscrivere un accordo di cittadinanza.

A tal fine hanno designato come loro Plenipotenziario, rispettivamente:

il prof. Alberto Bemporad, sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

il dott. Arturo Mor Roig, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e il culto;

i quali, dopo aver scambiato i rispettivi Pieni Poteri e averli trovati in buona debita forma, convengono:

Art. 1.

I cittadini italiani e argentini per nascita potranno acquisire rispettivamente la cittadinanza argentina e italiana, alle condizioni e nella forma previste dalla legislazione in vigore in ciascuna delle Parti contraenti, conservando la loro precedente cittadinanza con sospensione dell'esercizio dei diritti inerenti a quest'ultima.

Le persone che si avvalgono delle disposizioni del presente Accordo saranno sottoposte alla legislazione del Paese che ha concesso la nuova cittadinanza e, in nessun caso, alla legislazione delle due Parti contraenti contemporaneamente.

La cittadinanza cui si riferisce il comma primo sarà determinata in base alle leggi del Paese di origine e sarà certificata dinanzi alle autorità competenti mediante la documentazione che verrà concordata tra le Parti per via diplomatica.

Art. 2.

Gli italiani che acquistino la cittadinanza argentina e gli argentini che acquistino la cittadinanza italiana, dovranno iscriversi nei registri stabiliti dal Paese di cui hanno acquisito la cittadinanza. A decorrere dalla data di iscrizione, godranno della condizione di cittadini nella forma stabilita dalla legge di ciascun Paese.

Detta iscrizione verrà comunicata all'altra Parte contraente, per le vie diplomatiche o consolari, nel termine di 60 giorni dalla avvenuta iscrizione. La sospensione dall'esercizio dei diritti inerenti alla cittadinanza precedente decorrerà dal momento in cui abbia luogo la comunicazione di cui sopra è cenno.

Art. 3.

Per le persone alle quali si riferiscono gli articoli precedenti, l'esercizio dei diritti pubblici e privati, la protezione diplomatica e il rilascio di passaporti e tutti i diritti politici, civili, sociali e del lavoro, saranno regolati dalle leggi del Paese che accorda la nuova cittadinanza.

Dalla stessa legislazione e dagli accordi vigenti in materia tra i due Paesi sarà regolato l'adempimento degli obblighi militari, considerandosi adempiuti quelli soddisfatti nel Paese di origine.

Art. 4.

Il trasferimento di residenza nel Paese di origine da parte delle persone che si avvalgono dei benefici del presente accordo implicherà, automaticamente, la reviviscenza di tutti i diritti e doveri inerenti alla loro precedente cittadinanza. Le persone che effettueranno detto trasferimento avranno l'obbligo di informarne le autorità competenti dei rispettivi Paesi. In tal caso, si provvederà ad iscrivere il trasferimento nei registri previsti nell'articolo 2 e si farà luogo alle comunicazioni del caso, agli effetti previsti nell'articolo stesso.

Nel caso in cui una persona che si sia avvalsa dei benefici del presente Accordo si trasferisca nel territorio di un terzo Stato, si considererà per residenza, agli effetti di determinarne la cittadinanza e la legislazione applicabile, l'ultima che la persona stessa abbia avuto nel territorio di una delle Parti contraenti.

Agli effetti del presente Accordo, si intende per residenza quella stabilita con l'intenzione di fissare in essa la dimora abituale. La prova dello stabilimento della residenza nel territorio delle Parti contraenti, sarà requisito indispensabile per chiedere la nuova cittadinanza o per riacquistare il pieno godimento di quella di origine.

Art. 5.

Gli italiani e gli argentini che anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo avessero acquisito rispettivamente la cittadinanza argentina o italiana, potranno avvalersi dei benefici previsti dall'Accordo stesso e conservare la loro cittadinanza di origine, dichiarando tale loro volontà davanti alle Autorità preposte alla tenuta dei registri previsti dall'articolo 2.

Le disposizioni dell'Accordo saranno ad essi applicate a decorrere dalla data di iscrizione, senza pregiudizio dei diritti acquisiti in base al regime precedente.

Art. 6.

Gli italiani in Argentina e gli argentini in Italia che non si avvalgono dei benefici loro concessi dal presente Accordo continueranno a godere dei diritti e vantaggi loro concessi, rispettivamente, dalla legislazione argentina e italiana e dagli accordi in vigore.

Art. 7.

Ambedue i Governi si impegnano a facilitare l'espletamento delle procedure per la concessione della nuova cittadinanza.

Inoltre si impegnano ad effettuare le consultazioni necessarie per adottare le misure tendenti alla migliore ed uniforme applicazione del presente Accordo, nonchè le eventuali modifiche o aggiunte che si ritenessero convenienti.

Tali consultazioni mireranno in particolare a risolvere, mediante futuri accordi, i problemi relativi alla sicurezza sociale, alla validità dei titoli e delle qualifiche professionali, dei titoli di studio o accademici e alla doppia imposizione.

Art. 8.

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili in quanto non si oppongano espressamente alle norme costituzionali in vigore nei Paesi firmatari.

In circostanze eccezionali, potrà sospendersene l'applicazione, previa consultazione tra le Parti, senza che ciò alteri la situazione giuridica delle persone che, precedentemente, si siano avvalse delle disposizioni dello stesso.

Art. 9.

Il presente Accordo sarà ratificato dalle Parti contraenti ed i rispettivi strumenti di ratifica saranno scambiati nella città di Roma.

Entrerà in vigore a decorrere dal giorno in cui si scambino gli strumenti di ratifica e avrà durata indeterminata salvo denuncia di una delle due Parti da comunicarsi almeno un anno prima.

IN FEDE DI QUANTO PRECEDE, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo, apponendovi i propri sigilli, in due esemplari originali, nelle lingue italiana e spagnola, facendo entrambi ugualmente fede.

FATTO nella città di Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina, addì ventinove del mese di ottobre dell'anno millenovecentosettantuno.

Alberto BEMPORAD

Arturo MOR ROIG

Visto, *Il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

LEGGE 18 maggio 1973, n. **283.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 e il protocollo finale che è parte integrante dell'accordo stesso, conclusi a Berna il 4 luglio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo e al protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dello Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — COPPO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

animati dal desiderio di completare la Convenzione relativa alla Sicurezza sociale tra l'Italia e la Svizzera del 14 dicembre 1962 (denominata qui appresso « la Convenzione ») hanno deciso di concludere un accordo aggiuntivo alla detta Convenzione e, a tal fine, hanno nominato i loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il Signor Enrico MARTINO, Ambasciatore d'Italia a Berna

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

il Signor Cristoforo MOTTA, Delegato per gli Accordi Internazionali in materia di Sicurezza Sociale

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Articolo 1

1. — I cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga alle disposizioni dell'art. 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione, dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese al più tardi entro un anno dalla data in cui detto evento si è verificato. Quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ciascuno di essi può chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Tuttavia quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi della moglie, il marito ha diritto soltanto ad una rendita semplice dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, con esclusione della rendita complementare per la moglie.

2. — I cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del paragrafo 1, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera. I contributi eventualmente versati a detta assicurazione successivamente al trasferimento non fanno del pari sorgere alcun diritto a prestazioni; tuttavia i contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti possono, a domanda, formare oggetto di trasferimento alle assicurazioni italiane al verificarsi di uno degli eventi assicurati secondo la legislazione svizzera.

3. — Le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata all'art. 1 della *Convenzione, secondo le disposizioni particolari* emanate dalle Autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.

Articolo 2

I cittadini italiani, i cui contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, per la parte da loro stessi versata, sono stati trasferiti all'assicurazione italiana, in applicazione delle disposizioni della Convenzione del 4 aprile 1949, possono chiedere il trasferimento dei contributi dei datori di lavoro, dedotti gli interessi già corrisposti, quando ne derivi un diritto a prestazioni nell'assicurazione pensioni italiana o ad una maggiorazione della prestazione da erogare o già erogata o quando i contributi stessi possono essere rimborsati all'interessato. Lo stesso diritto è riconosciuto ai superstiti dei cittadini suddetti quando possono aver titolo a prestazioni.

Articolo 3

1. — I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attività lucrativa in Svizzera hanno diritto alle misure previste dall'assicurazione invalidità svizzera, necessarie alla loro reintegrazione nella vita economica svizzera, quando hanno versato contributi secondo la legislazione svizzera per almeno due anni nei tre anni immediatamente precedenti il momento in cui tali misure entrano in linea di conto.

2. — I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attività lucrativa in Italia possono beneficiare delle prestazioni relative alla prevenzione e alla cura dell'invalidità previste dalla legislazione italiana, alle stesse condizioni degli assicurati italiani.

3. — I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera in qualità di frontalieri e che hanno versato contributi all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, per almeno due anni nei tre anni immediatamente precedenti il verificarsi dell'evento assicurato sono assimilati agli assicurati secondo la legislazione svizzera per quanto concerne le rendite ordinarie d'invalidità.

Articolo 4

Per l'applicazione dell'art. 8 lettera *a*) della Convenzione i figli nati invalidi in Italia, e la cui madre non abbia soggiornato in Italia complessivamente per più di due mesi prima della nascita, sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. L'assicurazione invalidità svizzera assume a proprio carico le prestazioni in caso di infermità congenita del figlio per un periodo di tre mesi dopo la nascita, nella misura in cui sarebbe stata tenuta a concederle in Svizzera.

Ai fini della determinazione della durata di soggiorno ininterrotto in Svizzera dopo la nascita richiesta dalla stessa disposizione, un soggiorno del figlio in Italia per un periodo di tre mesi al massimo immediatamente dopo la nascita è assimilato a un periodo di residenza in Svizzera per la concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera.

Articolo 5

I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere soddisfatti dai cittadini italiani anche sulla base dei soli periodi compiuti nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia ed i superstiti.

Per la determinazione della categoria e della classe di contribuzione alle quali deve essere assegnato l'interessato, ai sensi della legislazione italiana in materia di versamenti volontari, si tiene conto della retribuzione assoggettata a contribuzione nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e superstiti.

Articolo 6

1. — Il presente Accordo aggiuntivo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

2. — Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati; tuttavia l'articolo primo avrà effetto dal 1° settembre 1969.

Articolo 7

Il presente Accordo aggiuntivo resterà in vigore per la stessa durata e secondo le stesse modalità della Convenzione.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo.

FATTO a Berna il 4 luglio 1969, in due esemplari uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Enrico MARTINO

Per il Consiglio federale svizzero
Cristoforo MOTTA

PROTOCOLLO FINALE

Al momento della firma in data odierna dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativa alla Sicurezza Sociale del 14 dicembre 1962, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno concordato le seguenti dichiarazioni:

1. — Nel caso in cui un frontaliero italiano non soddisfi le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria svizzera di invalidità, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'Accordo aggiuntivo, la regolamentazione dell'articolo 8 lettera *b*) della Convenzione, in relazione all'articolo 5 dell'Accordo aggiuntivo, è, se del caso, applicabile.

2. — I cittadini italiani sono considerati iscritti alle assicurazioni italiane ai sensi dell'articolo 8, lettera *b*) della Convenzione:

a) se sono versati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o nell'assicurazione facoltativa italiane;

b) durante i seguenti periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana, nella misura in cui essi seguono immediatamente un periodo di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione italiana o svizzera, oppure un periodo di prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana, considerandosi neutro un periodo di 10 settimane al massimo tra la fine dell'assicurazione obbligatoria e l'inizio di un periodo assimilato;

i) i periodi di malattia attestati in tempo utile fino ad una durata totale di 12 mesi;

ii) i periodi di ricovero in sanatorio per tubercolosi quando detto ricovero è accordato in virtù della assicurazione dell'interessato stesso;

iii) i periodi di godimento dell'indennità postsanatoriale, accordata in virtù dell'assicurazione dell'interessato stesso, nel limite di un anno dalla data in cui è stato dimesso dal sanatorio;

iv) i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante la gravidanza e il puerperio per una durata massima di tre mesi prima e di 8 settimane dopo il parto;

v) i periodi di disoccupazione durante i quali è concessa l'indennità ordinaria di disoccupazione, per una durata massima di 180 giorni.

3. — Le Autorità competenti di cui all'articolo 18 della Convenzione esamineranno e determineranno di comune accordo in quali casi e in quale misura i periodi durante i quali un cittadino italiano beneficia di una pensione di invalidità italiana possono essere presi in considerazione per l'applicazione dell'articolo 8 lettera *b*) della Convenzione.

Il presente Protocollo finale, che costituisce parte integrante dell'Accordo aggiuntivo concluso in data odierna tra l'Italia e la Svizzera, sarà ratificato e sarà valido alle stesse condizioni e per la stessa durata dell'Accordo aggiuntivo medesimo.

FATTO a Berna il 4 luglio 1969 in due esemplari, uno in italiano l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Enrico MARTINO

Per il Consiglio federale svizzero
Cristoforo MOTTA

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. 284.

Approvazione dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, con il quale la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, avente una propria sezione di credito fondiario, è stata autorizzata ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa di risparmio in data 29 aprile 1971 e 10 ottobre 1972;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, avente una propria sezione di credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 106. — VALENTINI

Statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio di Gorizia.

Costituzione, sede e scopo

Art. 1.

In conformità all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale 2 marzo 1971, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, la Cassa di risparmio di Gorizia, ente esercente il credito fondiario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

La sezione viene denominata « Sezione opere pubbliche » ed ha sede in Gorizia presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia.

La sfera di competenza territoriale della sezione si identifica con quella del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia.

Operazioni

Art. 2.

Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della sezione, nonchè a favore di consorzi, aziende autonome e società dagli enti stessi costituiti, nonchè infine a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della sezione, che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilità.

Art. 3.

I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalità ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238, restando precisato che i mutui potranno anche avere una o più delle seguenti garanzie: cessione di annualità o contributi a carico delle regioni; delegazioni sui cespiti delle Regioni o su quote di cespiti dello Stato devoluti alle regioni, delegabili per legge, garanzia delle regioni da concedersi di volta in volta.

La sezione potrà emettere, in serie speciali, obbligazioni in valuta estera, collocabili e pagabili all'estero, con l'osservanza delle vigenti norme valutarie.

L'emissione di obbligazioni della sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238, e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalle vigenti disposizioni per il credito fondiario.

Patrimonio

Art. 4.

Il patrimonio della sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 500 milioni, assegnata dalla Cassa di risparmio di Gorizia.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.

Amministrazione

Art. 5.

La sezione è amministrata dagli organi di amministrazione della Cassa di risparmio di Gorizia, secondo le norme stabilite dallo statuto della Cassa medesima per l'amministrazione delle sue gestioni.

Legale rappresentante della sezione è il presidente della Cassa di risparmio di Gorizia.

Art. 6.

La sezione è sottoposta al controllo del collegio sindacale della Cassa di risparmio di Gorizia, secondo le norme stabilite dallo statuto della Cassa medesima.

Art. 7.

Per l'adempimento dei propri compiti, la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze della Cassa di risparmio di Gorizia.

La sezione rimborserà alla Cassa di risparmio le spese relative al personale da questa fornito nonchè le altre spese generali e di amministrazione.

Art. 8.

L'esercizio della sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio si procede alla compilazione e approvazione del bilancio e conto economico della sezione secondo le modalità previste dallo statuto per il bilancio della Cassa di risparmio di Gorizia.

Art. 9.

Gli utili netti di ciascun esercizio saranno destinati come segue:

a) una quota non inferiore al 10 % per la formazione e l'incremento di un fondo di riserva ordinario;

b) una quota non superiore al 6 % del fondo di dotazione a rimunerazione del fondo stesso;

c) l'eventuale quota residua per la formazione e l'incremento di un fondo di riserva straordinario.

Scioglimento e liquidazione

Art. 10.

In caso di scioglimento e liquidazione, la sezione sarà anzitutto tenuta a restituire, sulle proprie attività, il fondo di dotazione assegnato dalla Cassa di risparmio di Gorizia.

L'eventuale incremento patrimoniale, risultante alla chiusura della liquidazione, sarà devoluto ad aumento della riserva della Cassa di risparmio di Gorizia.

Rinvio alle norme di legge

Art. 11.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **285.**

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 aprile 1959, n. 320, e modificato con propri decreti in data 2 settembre 1963, n. 1376 e 12 novembre 1968, n. 1403;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della sezione nella riunione del 27 aprile 1972;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è stabilito nella misura di L. 3.500.000.000 (tremiliardicinquecentomilioni) conferite dalla sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 102. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **286.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di « Biologia molecolare ».

Art. 74, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « Biologia molecolare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 96. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **287**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 901, relativo all'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in scienze politiche dell'Università di Torino è rettificato nel senso che l'insegnamento di « Storia del movimento sociale » deve essere soppresso e sostituito dall'insegnamento di « Storia del movimento operaio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 98. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **288**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29, relativo al corso di laurea in lettere, l'insegnamento fondamentale di « Storia dell'arte medioevale e moderna » è scisso nei due insegnamenti di «Storia dell'arte medioevale » e « Storia dell'arte moderna ».

Dopo l'art. 26 relativo alla facoltà di scienze politiche e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il nuovo art. 27 relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze politiche.

Art. 27. — Alla facoltà di scienze politiche è annesso l'istituto di « Studi africani ed orientali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 95. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **289**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione

Decreta:

L'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 965, relativo alla istituzione della scuola per assistenti sociali presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena è integrato nel senso che agli insegnamenti numeri 1), 2), 3), 4) e 5) deve essere aggiunta la parola (biennale) come segue:

1) Istituzioni di servizio sociale (biennale);
2) Metodologia del servizio sociale (biennale);
3) Servizio sociale e politica sociale (biennale);
4) Amministrazione e organizzazione dei servizi sociali (biennale);
5) Metodologia della ricerca sociale (biennale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 97. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. **290.**

Autorizzazione alla Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Benevento ad accettare una donazione.

N. 290. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Benevento viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile costituito da mq. 900 di suolo edificabile sito in Morcone, di proprietà del comune di Morcone, come da rogito per notaio avv. Francesco Lombardi repertorio n. 1454 dell'8 agosto 1958.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 103. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1973, n. **291.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata del Beato Luigi Guanella, nel comune di Ferentino.

N. 291. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ferentino in data 30 aprile 1970, integrato con tre dichiarazioni 15 e 20 gennaio e 19 giugno 1972, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma indipendente del Beato Luigi Guanella, in località Fresine del comune di Ferentino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 90. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1973, n. **292.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Carini.

N. 292. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Monreale in data 11 febbraio 1972, integrato con dichiarazione in pari data, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Agliastrelli del comune di Carini (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 88. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **293.**

Autorizzazione all'Opera universitaria di Salerno ad acquistare un immobile.

N. 293. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera universitaria di Salerno, viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Salerno, via Luigi Cacciatore, 33, descritto al catasto alla partita 19139, foglio n. 68/10, al prezzo di L. 38.300.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 104. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973.

Nomina di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Veneto »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Nello Barelli, vice prefetto ispettore;

Vista la designazione effettuata dal Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Bruno De Gregorio, vice prefetto ispettore, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto », in sostituzione del dott. Nello Barelli.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1973
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 40

(8104)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1973.

Variazione apportata alla denominazione del cap. 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1972 con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1973;

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione del cap. 501 dello stato di previsione della spesa per il corrente anno 1973 al fine di includervi le spese di costruzione, di arredamento e di primo impianto per il funzionamento di una casa di soggiorno per lavoratori portuali nel comune di Acquappesa (Cosenza);

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata la seguente denominazione del cap. 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1973: « Costruzione di case di soggiorno per lavoratori portuali e spese di arredamento e di primo impianto per la loro funzionalità ».

Roma, addì 2 gennaio 1973

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1973
Registro n. 3 Marina Mercantile, foglio n. 26

(8319)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Reggello.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 luglio 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Pratomagno sita nell'ambito del territorio comunale di Reggello;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Reggello;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la catena del Pratomagno si stende quasi nel centro della Toscana a dividere il corso dell'Arno in due sezioni, a nord-est di esso è il tratto montano del fiume, a lungo le pendici meridionali della giogaia v'è il corso medio dell'Arno che si adagia nello antico fondo dei laghi Pliocenici.

Il Pratomagno si allunga per decine di chilometri partendo dal passo della Consuma e finendo alle porte di Arezzo. Il sistema montuoso si eleva al disopra dei 1200 metri, cioè alle quote più alte dell'Appennino e le sue pendici presentano un interessante susseguirsi di zone climatiche e vegetali.

Si passa infatti dalla zona calda ove allignano vite e olivo e l'alloro, ai castagneti, alle abetine, ed infine sui dossi più alti si trova il larice; è possibile cioè passare da un clima mediterraneo ad un clima alpino, o quasi. Tale caratteristica climatica rende il paesaggio estremamente vario ed interessante perchè salendo i dossi della montagna si incontrano le testimonianze della lunghissima vicenda umana che ha lasciato la sua impronta in questi luoghi.

Nella parte inferiore e più calda sorgono le antiche case coloniche, i borghi medioevali (e molti di essi sorgono su antichi villaggi romani), poi in alto chiese solitarie, romitori, e, signora fra essi l'Abbazia di Vallombrosa, nata dalla vocazione di santità della grande figura di San Giovanni Gualberto. Dal punto di vista paesaggistico poi il saldarsi delle colture agricole con l'antica foresta di abeti, non ultima gloria dell'Ordine vallombrosano, conferisce alla zona un altissimo interesse paesaggistico. La sommità del massiccio poi con le sue distese di prato battuto dal vento e coperto di neve nell'inverno, offre al visitatore non insensibile alla bellezza un nuovo motivo di gioia perché ivi si può ancora ammirare un paesaggio quasi intatto,

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Reggello, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

1) a nord confini della zona Saltino-Vallombrosa vincolata con decreto ministeriale 11 luglio 1952;

2) a est e sud i confini amministrativi della provincia di Firenze;

3) ad ovest - versante Valdarno; la curva di livello di ml. 500 sul livello del mare indicata dalle tavolette scala 1:25.000 dell'Istituto geografico militare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Reggello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 29 luglio millenovecentosettantuno, nei locali della soprintendenza ai monumenti di Firenze, in Palazzo Pitti si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Firenze per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Definizione della proposta di tutela del Pratomagno.

(*Omissis*).

Il presidente architetto Guido Morozzi mette ai voti la proposta di vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, dalla zona di culmine della catena del Pratomagno in territorio fiorentino, prendendo quale perimetro del patrimonio da tutelare:

1) a nord confini della zona Saltino-Vallombrosa vincolata con decreto 11 luglio 1952;

2) a est e sud i confini amministrativi della provincia di Firenze;

3) a ovest - versante Valdarno; la curva di livello di ml. 500 sul livello del mare indicata dalle tavolette scala 1:25.000 dell'Istituto geografico militare.

(*Omissis*).

Voti favorevoli cinque, voti contrari uno da parte del sindaco di Reggello.

La proposta viene quindi accettata a maggioranza.

(8044)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso montano della Majella, sito nell'ambito dei comuni di Pretoro, Rapino, Guardiagrele, Pennapiedimonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 ottobre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del complesso montano della Majella ricadente nel territorio dei comuni di Pretoro, Rapino, Guardiagrele, Pennapiedimonte;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pretoro, Rapino, Guardiagrele, Pennapiedimonte;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte del sig. Di Battista Nicola e altri e da parte del comune di Pretoro, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè composta da grossi faggeti alle falde della montagna fino a Passo Lanciano, di imponenti abetaie a Piana delle Mele e di importanti elementi di pretto carattere paesistico come la zona di Bocca di Valle, ampia e pregevole forza che si immette nel massiccio della Majella, la piana precedente la zona di Passo Lanciano che preclude, con la sua maestosità, alla più importante zona dei boschi e delle faggete che incorniciano la visione del mare Adriatico nella sua estensione che va da Pescara alle isole Tremiti, mentre, verso l'interno, si avvicenda la visione di paesi fino al Gran Sasso, costituisce un quadro naturale di grandissimo pregio godibile da punti di vista e belvederi pubblici; altro elemento di pregio è il contrastante connubio tra l'orrido delle rocce della Majella Alta con i dolci declivi dei prati che sono complementari alla varietà delle essenze erboree quasi a condensare la massima possibilità di concentrazione di varietà della flora montana. In particolare è da menzionare la singolarità delle formazioni a « pino Mugo » che coprono lunga parte dei versanti dei pianori più alti; nella maestosità della cornice del massiccio — inoltre, sono incastonati, come pietre preziose, i due complessi residenziali di Pretoro e di Pennapiedimonte che, per la spontaneità dell'immissione dei manufatti nei tempi passati, formano una pregevole visione della montagna e si conformano in quegli elementi da conservare e da tutelare ai fini del paesaggio;

Decreta:

La zona sottodescritta sita nel territorio del comune di Pretoro, Rapino, Guardiagrele e Pennapiedimonte ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Comune di Pretoro: dal bivio della strada per passo Lanciano e Pretoro a 50 metri a valle da l'asse della stessa, al confine con la provincia di Pescara, a monte lungo la linea di confine di provincia, fino al limite con il confine di Pennapiedimonte e scendere lungo lo stesso fino al confine con Rapino, mentre a valle lungo la strada per Rapino, fino al confine del comune di Rapino.

Comune di Rapino: il limite parte dalla strada, precisamente a 50 metri a valle dall'asse stradale, al confine con Pretoro, che conduce a Rapino e Bocca di Valle, fino al confine con il comune di Guardiagrele, a quota 642, quindi sale sulla linea di confine con Guardiagrele fino ad incontrare il limite di Pretoro per poi ridiscendere a valle lungo lo stesso.

Comune di Guardiagrele: la limitazione inizia a 50 metri a valle dall'asse della strada per Bocca di Valle, a quota 642, sul confine con Rapino, lungo la stessa fino a quota 715 da dove, lungo il confine con il comune di Pennapiedimonte, sale lungo lo stesso fino ad incontrare il limite di confine con Rapino e ridiscendere, lungo questo, a valle.

Comune di Pennapiedimonte: a valle il limite passa dal confine comunale con Guardiagrele a 50 metri a valle dall'asse della strada che conduce al centro urbano di Pennapiedimonte fino alla curva precedente « la cavata », a quota 669 per continuare, in linea retta, fino a quoa 490, comprendendo lo stesso abitato, per avvicinarsi, in linea retta a quota 571 e di qui fino al confine con il comune di Casoli a quota 663; continua lungo lo stesso confine sino all'intersezione del limite di confine con Lama dei Peligni a quota 2017; continua per la stessa linea sino al confine con la provincia di Pescara a quota 2676 (monte Falcone), corre lungo lo stesso confine provinciale fino ad incrociare il confine di Rapino e poi quello di Guardiagrele lungo il quale ridiscende fino ad incontrare la strada per Pennapiedimonte da dove è partita e l'iniziale limitazione di valle.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza ai monumenti dell'Aquila curerà che i comuni di Pretoro, Rapino, Guardiagrele e Pennapiedimonte provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia d' Chieti

Oggi, 3 ottobre 1970 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Majella per la zona interessante la provincia di Chieti per i comuni di Pretoro, Rapino, Guardiagrele e Pennapiedimonte;

(*Omissis*).

Il vincolo, nel suo complesso, si estende per zone così limitate:

Comune di Pretoro: dal bivio della strada per Passo Lanciano e Pretoro a 50 metri a valle da l'asse della stessa, al confine di provincia, fino al limite con il confine di Pennapiedimonte a scendere lungo lo stesso fino al confine con Rapino, mentre a valle lungo la strada per Rapino, fino al confine del comune di Rapino.

Comune di Rapino: il limite parte dalla strada, precisamente a 50 metri a valle dall'asse stradale, al confine con Pretoro, che conduce a Rapino e Bocca di Valle, fino al confine con il comune di Guardiagrele, a quota 642, quindi sale sulla linea di confine con Guardiagrele fino ad incontrare il limite di Pretoro per poi ridiscendere a valle lungo lo stesso.

Comune di Guardiagrele: la limitazione inizia a 50 metri a valle dall'asse della strada per Bocca di Valle, a quota 642, sul confine con Rapino, lungo la stessa fino a quota 715 da dove, lungo il confine con il comune di Pennapiedimonte, sale lungo lo stesso fino ad incontrare il limite di confine con Rapino e ridiscendere, lungo questo, a valle.

Comune di Pennapiedimonte: a valle il limite passa dal confine comunale con Guardiagrele a 50 metri a valle dall'asse della strada che conduce al centro urbano di Pennapiedimonte fino alla curva precedente « la cavata », a quota 669, per continuare, in linea retta, fino a quota 490, comprendendo lo stesso abitato, per avvicinarsi, in linea retta a quota 571 e di qui fino al confine con il comune di Casoli a quota 663; continua lungo lo stesso confine sino all'intersezione del limite di confine con Lama dei Peligni a quota 2017; continua per la stessa linea sino al confine con la provincia di Pescara a quota 2676 (monte Falcone), corre lungo lo stesso confine provinciale fino ad incrociare il confine di Rapino e poi quello di Guardiagrele lungo il quale ridiscende fino ad incontrare la strada per Pennapiedimonte da dove è partita e l'iniziale limitazione di valle.

I limiti sopradescritti delle zone da tutelare sono riportati in una planimetria che fa parte integrante del presente verbale.

La commissione, approva, quindi, all'unanimità la proposta di vincolo di cui sopra ed il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.

(*Omissis*).

(8047)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Pollenza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 maggio 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, gruppi di querce in località Rambona nel comune di Pollenza;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pollenza;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, lo obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la presenza di querce costituisce elemento caratteristico del paesaggio circostante, godibile dalle pubbliche vie;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pollenza ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: terreni indicati a catasto al foglio 9 - particelle 140 e 77-*b*.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pollenza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 maggio 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Oggi 11 maggio 1971, regolarmente convocata dal presidente si è riunita alle ore 9,30 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Macerata, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) POLLENZA - gruppi di querce in località Stazione e Rambona;

(*Omissis*).

Dopo breve discussione la proposta di vincolo quale notevole gruppo di querce, elemento caratteristico del paesaggio circostante, godibile dalle pubbliche vie, viene posta alla votazione con il seguente risultato: quattro voti favorevoli, uno contrario ed uno assente.

(*Omissis*).

Precisamente la commissione include nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pollenza i terreni indicati a catasto al foglio n. 9, patricelle 140 e 77-*b*.

(*Omissis*).

(8046)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, con effetto dal 30 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(8442)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SAIPO S.p.a. (Torino), stabilimento di Settimo Torinese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta SAIPO S.p.a. (Torino), stabilimento Settimo Torinese, con effetto dal 27 marzo 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SAIPO S.p.a. (Torino), stabilimento Settimo Torinese, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(8441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza, dell'Università di Camerino, è vacante la cattedra di diritto internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8506)

Vacanza della cattedra di giacimenti minerari presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di giacimenti minerari, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8508)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8509)

Vacanza della cattedra di statistica I presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Urbino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Urbino, è vacante la cattedra di statistica I, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8513)

Vacanza della cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno, è vacante la cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8514)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1973, la provincia di Grosseto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.936.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8471)

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1973, la provincia di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.254.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8529)

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1973, la provincia di Ravenna viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.564.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8530)

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1973, la provincia di Siena viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.562.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8531)

Autorizzazione al comune di Alcara Li Fusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1973, il comune di Alcara Li Fusi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.066.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8472)

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1973, il comune di Agrigento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.880.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8473)

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1973, il comune di Avola (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 764.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8474)

Autorizzazione al comune di Capri Leone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1973, il comune di Capri Leone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.343.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8478)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1973, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8479)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1973, il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.444.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8480)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1973, il comune di Licodia Eubea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.879.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8481)

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1973, il comune di Noto (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 885.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8482)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1973, il comune di Offida (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.320.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8483)

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1973, il comune di Partinico (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 609.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8484)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1973, il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.646.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8485)

Autorizzazione al comune di Santa Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1973, il comune di Santa Croce Camerina (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 292.408.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8486)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1973, il comune di San Teodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.399.323, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8487)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1973, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.042.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8488)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1973, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.435.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8489)

Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Bagno a Ripoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 246.590.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8532)

Autorizzazione al comune di Bardineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Bardineto (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.021.949 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8533)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Cantiano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.602.349 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8534)

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1973, il comune di Bagheria (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 586.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8475)

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1973, il comune di Bronte (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8476)

Autorizzazione al comune di Capizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1973, il comune di Capizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.823.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8477)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1973 il comune di Conversano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.654.124, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8490)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1973, il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 162.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8491)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1973 al 20 gennaio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2236/72 e n. 2391/72.

(in lire italiane per 100 kg. salvo diversa indicazione)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
della tariffa	della statistica Codice			
01.05		Volatili vivi da cortile:		
	01.05-100	A. di peso unitario non superiore a 185 g denominati « pulcini »	1.793,75 (per 100 unità)	zero
		B. altri:		
	01.05-910	I. galli, galline e polli	8.056,25	zero
	01.05-930	II. anatre	10.906,25	zero
	01.05-950	III. oche	8.962,50	zero
	01.05-970	IV. tacchini	9.906,25	zero
	01.05-980	V. faraone	13.700,00	zero
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli:		
	02.02-111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	9.693,75	6.810,00 (c)
	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	11.506,25	6.810,00 (c)
	02.02-117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	12.387,50	6.810,00 (c)
		II. anatre:		
	02.02-131	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	12.850,00	zero
	02.02-135	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	15.581,25	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
02.02-A (segue)		III. oche:		
	02.02-151	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	12.806,25	zero
	02.02-155	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	13.112,50	zero
	02.02-170	IV. tacchini	14.150,00	zero
	02.02-180	V. faraone	19.568,75	zero
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	02.02-500	I. disossate	28.825,00	zero
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	02.02-600	1. di galli, galline e polli	12.387,50	6.810,00
	02.02-651	2. di anatre	15.581,25	zero
	02.02-654	3. di oche	13.112,50	zero
	02.02-657	4. di tacchini	14.150,00	zero
	02.02-659	5. di faraone	19.568,75	zero
	02.02-671	b. ali intere, anche senza la punta	9.606,25	zero
	02.02-675	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . . .	6.650,00	7.187,00
		d. petti e pezzi di petti:		
	02.02-710	1. di oche	21.637,50	zero
	02.02-730	2. di tacchini	23.350,00	zero
	02.02-750	3. di altri volatili	18.987,50	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	02.02-810	1. di oche	19.012,50	zero
		2. di tacchini:		
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	11.318,75	5.125,00
	02.02-850	bb. altri	20.518,75	zero (d)
	02.02-860	3. di altri volatili	16.681,25	6.250,00
	02.02-981	f. altre	28.825,00	zero
	02.02-985	C. frattaglie	6.650,00	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	02.03-100	A. fegati grassi di oca o di anatra	102.450,00 (b)	zero
	02.03-900	B. altri	17.000,00 (b)	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	02.05-500	C. grasso di volatili	17.737,50	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
	15.01-300	B. grasso di volatili	17.737,50 (b)	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		B. altre:		
		I. di volatili:		
	16.02-211	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) . .	36.956,25 (b)	zero
	16.02-213	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (a)	22.175,00 (b)	zero
	16.02-215	c. altre	14.781,25 (b)	zero

(a) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. sul valore in dogana della merce.

(c) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Bulgaria.

(d) Ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America si applica un supplemento prelievo di lire 27.187,00 per 100 kg.

(7787)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 Mod. 241 D.P. — Data: 30 gennaio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Scotto Antonio, nato a Savona il 27 ottobre 1924 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2 — Capitale L. 15.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 aprile 1973

(7262)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 maggio 1973

Dollaro USA	586,505
Dollaro canadese	587,875
Franco svizzero	188,545
Corona danese	97,075
Corona norvegese	102,77
Corona svedese	134,70
Fiorino olandese	205,835
Franco belga	15,122
Franco francese	133,275
Lira sterlina	1497,75
Marco germanico	213,55
Scellino austriaco	29,34
Escudo portoghese	24,115
Peseta spagnola	10,133
Yen giapponese	2,225

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi dell'11 giugno 1973 presso le sottoelencate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	599 —	599 —	595 —	599 —	595 —	599 —	598 —	599 —	599 —	599 —
Dollaro canadese	599,50	599,50	594,50	599,50	596,50	599,50	598 —	599,50	599,50	599,50
Franco svizzero	194,04	194,04	194 —	194,04	193 —	194,05	194,63	194,04	194,04	194,04
Corona danese	101,60	101,60	101,70	101,60	100,25	101,50	101,50	101,60	101,60	101,60
Corona norvegese	108 —	108 —	107,60	108 —	106,75	108 —	107,25	108 —	108 —	108 —
Corona svedese	140,04	140,04	139,50	140,04	139,25	140,04	141,10	140,04	140,04	104,04
Fiorino olandese	215,50	215,50	216 —	215,50	213,75	215,20	215 —	215,50	215,50	215,50
Franco belga	15,805	15,805	15,70	15,805	15,68	15,80	15,80	15,805	15,80	15,80
Franco francese	139,30	139,30	138,80	139,30	138 —	139,48	139,50	139,30	139,30	139,30
Lira sterlina	1541,85	1541,85	1529 —	1541,85	1528 —	1541,70	1539,75	1541,85	1541,85	1541,85
Marco germanico	228,24	228,24	228 —	228,24	227 —	228,20	227,40	228,24	228,24	228,24
Scellino austriaco	31,05	31,05	30,80	31,05	30,75	31,06	31,50	31,05	31,05	31,05
Escudo portoghese	25,35	25,35	25,30	25,35	25,55	25,70	25,40	25,35	25,35	25,35
Peseta spagnola	10,51	10,51	10,32	10,51	10,22	10,30	10,38	10,38	10,51	10,51
Yen giapponese	2,28	2,28	2,227	2,28	2,22	2,24	2,2675	2,2675	2,28	2,28

Media dei titoli dell'11 giugno 1973

Rendita 5 % 1935	102,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	98,675
» 5 % (Ricostruzione)	99,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
» 5 % (Città di Trieste)	95,50
» 5 % (Beni esteri)	95,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,10
» 5,50 % » » 1968-83	94,875
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	150,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1973

Dollaro USA	598,50
Dollaro canadese	598,75
Franco svizzero	194,335
Corona danese	101,55
Corona norvegese	107,625
Corona svedese	140,57
Fiorino olandese	215,25
Franco belga	15,802
Franco francese	139,40
Lira sterlina	1540,80
Marco germanico	227,82
Scellino austriaco	31,275
Escudo portoghese	25,375
Peseta spagnola	10,445
Yen giapponese	2,275

Avviso di rettifica. — Il corso dei cambi del 5 giugno 1973 della Peseta sp. è così modificata: da 10,10 a 10,13.

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1973, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 346, in ordine al ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 18 dicembre 1963 dal sig. Arnaldo Dello Joio avverso il decreto del 4 settembre 1963 n. 2.1.21.35005 prot., del prefetto di Latina, per l'occupazione temporanea di urgenza di una porzione di fondo del ricorrente, da destinare ai lavori della Cassa per il Mezzogiorno relativi al terzo lotto della normalizzazione idrica della piana occidentale Pontina, è stata dichiarata, su conforme parere del Consiglio di Stato, cessata la materia del contendere.

(8077)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 13 marzo 1973 dal signor Suligoj Carlo, nato a Trieste il 30 marzo 1891, residente a Treviso in via Cacciatori del Sile n. 27, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la *riduzione del proprio cognome nella forma italiana di* Sulligoi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Suligoj Carlo è ridotto nella forma italiana di Sulligoi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Farbowsky Elisabetta, nata a Furth (Austria) il 14 novembre 1902, moglie.

Il sindaco del comune di Treviso è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 maggio 1973

Il vice prefetto reggente: AUSTRIA

(8119)

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 8 febbraio 1973 dal signor Gorup Mario, nato a Trieste l'11 febbraio 1951 e qui residente in via D'Alviano n. 25, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Goruppi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Gorup Mario è ridotto nella forma italiana di Goruppi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 maggio 1973

Il vice prefetto reggente: AUSTRIA

(8120)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Concorso tra gli artisti italiani per la esecuzione di un'opera d'arte, destinata alla decorazione dell'edificio nuova scuola media del comune di Breda di Piave.

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la esecuzione di un'opera d'arte appresso indicata, destinata alla decorazione dell'edificio nuova scuola media del comune di Breda di Piave (Treviso).

Descrizione dell'opera

Fornitura e posa in opera d'una composizione in ferro battuto rappresentante allegoricamente le discipline educative e culturali della scuola in argomento da ubicarsi sulla parete a sinistra dell'atrio d'ingresso che presenta le misure di m. 5,40 di lunghezza e m. 3,14 di altezza e da dimensionare opportunamente nella parte secondo un modulo di 2 : 1, distante dal piano di calpestio non meno di m. 1,50.

L'artista dovrà presentare disegni d'insieme dell'opera eseguiti in scala 1 5 che dimostrino le caratteristiche dell'opera stessa, nonché un particolare in bronzo di cm. 20 x 40. Nel prezzo sono compresi e compensati i disegni, il bozzetto, i ponteggi di servizio e l'assistenza murarie per la collocazione in sito dell'opera e per il ripristino delle opere murarie eventualmente manomesse, nonché gli oneri di trasporto.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori potranno presentare il relativo certificato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Art. 3.

Ogni artista dovrà presentare un bozzetto delle caratteristiche e dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

A corredo dell'opera a concorso dovrà essere prodotta una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata da un motto. In detta relazione dovranno essere specificate le misure dell'opera e dei suoi particolari elementi costitutivi.

Ciascun bozzetto dovrà portare la presente intestazione: « Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nell'edificio della scuola media del Comune di Breda di Piave ».

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato con il motto e dovrà essere accompagnato da una offerta in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi col motto.

La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 500, firmata con cognome, nome, data e luogo di nascita nonché con l'indirizzo del concorrente, e dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impiego allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso offerto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera di impegno.

Il compenso è determinato in L. 2.990.000 (diconsi lire duemilioninovecentonovantamila).

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, entro e non oltre le ore 12 (*dodici) del sessantesimo giorno* dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiara e sigillata, a mezzo raccomandata, per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti e imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, numero 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta degli elaborati, adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri e a maggioranza semplice dei presenti. Il caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione giudicherà inappellabilmente, vincitore lo elaborato che nella graduatoria di merito risulti al 1° posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, del solo autore dell'opera dichiarata vincente.

Nessun compenso sarà dovuto agli artisti, compresi i prescelti, per la presentazione dei bozzetti.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista ed agli artisti prescelti verra corrisposto con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera d'impegno allegata al presente bando, a sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per la esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera di impegno.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsa detta scadenza l'Amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati.

Quello prescelto sarà ritirato a cura e spese del vincitore per lo sviluppo dell'opera ad esso affidato, restando all'Amministrazione una documentazione fotografica controfirmata dell'autore.

La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto o ai prescelti sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera di impegno, che è allegata al presente bando.

Presso l'Ufficio del Genio civile di Treviso potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione delle opere d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone la accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, addì 24 maggio 1973

Il presidente provveditore: GIUSTI

OGGETTO: *Lettera di impegno dei lavori di esecuzione di opere destinate alla decorazione della nuova scuola media del comune di Breda di Piave (Treviso).*

Il sottoscritto

si obbliga, con la presente lettera di impegno, ad eseguire l'opera nell'edificio in oggetto in conformità del bozzetto presentato ed accettato dall'Amministrazione per il prezzo di L. 2.990.000.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla Direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per la esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni agli operai nonché qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine di 90 giorni dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di L. 10 000 (diconsi lire diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara inoltre di accettare le seguenti modalità di pagamento e cioè il 20% (venti per cento) del prezzo a corpo al netto delle ritenute del 10,50% (dieci e centesimi cinquanta per cento), all'avvenuta ultimazione dell'opera nello studio del sottoscritto.

Il restante 80% (ottanta per cento) del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera collocata in sito.

Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo regolare e definitivo collaudo.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il sig. Provveditore Regionale alle OO.PP. per il Veneto con sede in Venezia alla esecuzione avvenuta in studio dell'opera, e ciò perché lo stesso sig. Provveditore dopo un sopralluogo effettuato di persona ed a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla collocazione dell'opera.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno, compreso quelle per poste a copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'artista esecutore

(8136)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1972, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a 12 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti addì 28 dicembre 1972, registro n. 39 Difesa, foglio 156;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici:

Presidente:

magg. gen. Corpo genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e. Iannetti Vittorio.

Membri:

col. Corpo genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e. Cianetti Elvio, per gli esami di chimica applicata;

ten. col. Corpo genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e. Pellegrini Francesco, per gli esami di meccanica;

ten. col. Corpo genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e. Signoretti Sandro, per gli esami di chimica fisica;

magg. Corpo genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e. Neri Lucio, per gli esami di matematica;

magg. Corpo genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e. Pecci Gianfranco, per gli esami di chimica qualitativa;

cap. Corpo genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e. Bellofiore Raffaele, per gli esami di fisica;

Segretario:

magg. Corpo genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici in s.p.e. De Barbieri Luciano.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen. Corpo commissariato, ruolo commissariato in s.p.a.d. Ferrari Germano, membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua inglese e francese;

col. Corpo commissariato, ruolo commissariato in p.a. Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua tedesca;

magg. Corpo commissariato, ruolo amministrazione in p.a. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1973
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 381

(8137)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aversa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aversa;

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aversa, nell'ordine appresso indicato:

1. Milanesi dott. Luigi	punti	77,85	su 132
2. Maddalone Pasquale	»	77,60	»
3. Laurenza dott. Giovanni	»	77,40	»
4. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
5. Casazza Egidio	»	76,25	»
6. Moriconi dott. Benito	»	76,24	»
7. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
8. De Negri dott. Errico	»	73,99	»
9. Parini Antonio	»	73,66	»
10. Di Blasi dott. Giuseppe	»	72,96	»
11. Mazzella dott. Claudio	»	72,84	»
12. Lauletta dott. Angelo	»	72,76	»
13. Capitanelli dott. Nerino	»	72,62	»
14. Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
15. Scotto dott. Michele	»	71,78	»
16. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
17. Di Giovanni dott. Carmine	»	70,66	»
18. Alberti Pietro	»	70,46	»
19. Laspia dott. Antonino	punti	70,18	su 132
20. Vitale Giovanni	»	70,13	»
21. Barbieri dott. Silvio	»	69,98	»
22. Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
23. Travaglini dott. Giuseppe	»	69,65	»
24. De Flumeri F. Paolo	»	68,52	»
25. Ciccone dott. Saverio	»	67,91	»
26. Taranto Fausto	»	66,33	»
27. Bellotoma Giovanni	»	66,11	»
28. Clausi Gregorio	»	64,77	»
29. Pacifici Luigi	»	64,66	»
30. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(8139)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Torre del Greco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Torre del Greco (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1962, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Torre del Greco, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	98,46	su 132
2. Dell'Isola dott. Erasmo	»	81,23	»
3. Simeone dott. Mariangelo	»	77,86	»
4. Bortolan dott. Mariano	»	77,28	»
5. Tollis dott. Aldo	»	76,40	»
6. Cassetti dott. Luigi	»	76,31	»
7. Pulli dott. Italo	»	74,90	»
8. Rocchi dott. Carlo	»	72,36	»
9. Passarelli Igino	»	71,22	»
10. Mancini dott. Rocco	»	71,—	»
11. Pettinicchio dott. Matteo	»	68,—	»
12. Manzini dott. Dario	»	67,41	»
13. Salzano dott. Antonio	»	66,75	»
14. Baldacchino dott. Emanuele	»	64,10	»
15. Boianelli dott. Fernando	»	63,73	»
16. Leone dott. Francesco	»	61,95	»
17. Battista dott. Vitantonio	»	59,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(8140)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cusano Milanino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cusano Milanino (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cusano Milanino, nell'ordine appresso indicato:

1. Lugli dott. Giuseppe	punti	94,71	su 132
2. Cormio dott. Salvatore .	»	88,16	»
3. Cerruti dott. Carlo .	»	87,63	»
4. Campanozzi dott. Michele	»	82,66	»
5. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	81,83	»
6. Finarelli dott. Arnaldo .	»	81,17	»
7. Geraci dott. Vincenzo .	»	80,92	»
8. Tamburrano dott. Nicola .	»	78,89	»
9. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
10. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
11. Milanesi dott. Luigi	»	76,85	»
12. Coco dott. Vincenzo	»	76,35	»
13. Moriconi dott. Bonito .	»	76,24	»
14. Puglisi dott. Carmelo	»	75,57	»
15. Porcile dott. Luciano	»	75,30	»
16. De Negri dott. Errico .	»	74,99	»
17. De Pascale dott. Mario .	»	73,68	»
18. Parini Antonio .	»	73,66	»
19. Mantelli Erminio	»	72,98	»
20. Bertoni dott. Peppino .	»	72,97	»
21. Mazzella dott. Claudio .	»	72,84	»
22. Lauletta dott. Angelo	»	72,76	»
23. Evangelisti Ugo	»	72,06	»
24. Di Stilo dott. Rocco	»	71,85	»
25. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
26. Alberti Pietro .	»	71,46	»
27. Laspia dott. Antonino .	»	70,18	»
28. Vitale dott. Giovanni	»	70,13	»
29. Barbieri dott. Silvio	»	69,98	»
30. Delli Paoli dott. Dante .	»	69,83	»
31. De Flumeri F. Paolo	»	68,52	»
32. Tarella dott. Domenico .	»	67,92	»
33. Ceruti Giuseppe	»	66,14	»
34. Bellotoma Giovanni	»	66,11	»
35. Lunghi Gaetano	»	64,01	»
36. Filograsso dott. Domenico .	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(8138)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso per esame a centotrentotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1972, n. 2644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1972, n. 224 e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 4 settembre 1972, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esami a centotrentotto posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella IV) dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso per esame a centotrentotto posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella IV) dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 24 giugno 1972, n. 2644, è costituita come segue:

Presidente:

Vivenzio avv. Renato, consigliere di Stato;

Membri:

Amato prof. Angelo, ordinario di scienza delle finanze nell'Università di Messina;

Iuso prof. Raffaele, libero docente di istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Roma;

Menna dott. Luigi, ispettore generale (tabella IV);

Iannelli dott. Pietro, direttore di divisione (tabella IV).

Segretario:

Asciutti dott. Nicola, direttore di sezione (tabella IV).

La relativa spesa graverà sul cap. 191/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario e per un importo di L. 20.000.000 (ventimilioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 11 ottobre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1973
Registro n. 15 Poste Telegr. Telef., foglio n. 160

(8141)

Sostituzione di un membro della 4ª e della 27ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, n. ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1972 n. ULA/1208/A/3538, concernente la sostituzione di alcuni componenti della commissione stessa;

Considerato che i direttori di sezione Grimaldi dott. Maria Elisa in d'Elia e Scaduto dott. Simone, membri rispettivamente della 4ª e della 27ª sottocommissione hanno chiesto di essere esonerati dall'incarico loro affidato, per cui si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

I direttori di sezione Cao dott. Manfredo e Legrottaglie dott. Domenico sono nominati membri rispettivamente della 4ª e della 27ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione dei pari grado Grimaldi dott. Maria Elisa in D'Elia e Scaduto dott. Simone.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1973
Registro n. 04 Poste telecom., foglio n. 054

(8143)

Sostituzione di un membro della 29ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, n. ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che l'ispettore generale Fanelli dott. Marcello, membro della 29ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione Cutolo ing. Pasquale è nominato membro della 29ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici dell'amministrazione, in sostituzione dell'ispettore generale Fanelli dott. Marcello.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Registro n. 13 *Poste telecom., foglio n.* 158

(8145)

Sostituzione di due membri della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1971, n. 2373, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esame a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del ruolo organico del personale dell'esercizio (tabella XVI);

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2405, concernente l'integrazione e la suddivisione in tre sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 1972, n. 2670, con il quale la commissione stessa è stata integrata con altre due sottocommissioni;

Considerato che i direttori di divisione Palma ing. Aurelio e Codelupi ing. Riccardo, membri della 5ª sottocommissione hanno chiesto di essere esonerati dall'incarico loro affidato, per cui si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

I direttori di sezione Galluzzo ing. Carmelo e Di Pasquale dott. Aldo sono nominati membri della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso a centoottantaquattro posti di operatore tecnico del ruolo organico del personale dell'esercizio, in sostituzione dei direttori di divisione Palma ing. Aurelio e Codelupi ing. Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1973
Registro n. 15 *Poste Telegr. Telef., foglio n.* 194

(8146)

Sostituzione di un membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centoottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1971, n. 2373, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esame a centoottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del ruolo organico del personale dell'esercizio (tabella XVI).

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2405, concernente l'integrazione e la suddivisione in tre sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 1972, n. 2670, con il quale la commissione stessa è stata integrata con altre due sottocommissioni;

Considerato che il direttore di divisione Paoloni ing. Alessandro, membro della 4ª sottocommissione ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Piccirillo dott. Domenico è nominato membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del concorso a centoottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del personale dell'esercizio, in sostituzione del direttore di divisione Paoloni ing. Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1973
Registro n. 15 *Poste Telegr. Telef., foglio n.* 195

(8144)

Sostituzione del segretario aggiunto della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centoottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1971, n. 2373, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esame a centoottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del ruolo organico del personale dell'esercizio (tabella XVI);

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2405, concernente l'integrazione e la suddivisione in tre sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 1972, n. 2670, con il quale la commissione stessa è stata integrata con altre due sottocommissioni;

Considerato che il direttore di sezione Marra dott. Marina in Isopi, segretario aggiunto della 5ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di famiglia, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Fruguglietti dott. Agnese Maria è nominato segretario aggiunto della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso a centoottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazione (tabella XVI), in sostituzione del pari grado direttore di sezione Marra dott. Marina in. Isopi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1973
Registro n. 15 *Poste Telegr. Telef., foglio n.* 196

(8142)

Commissione esaminatrice del concorso per esame a sette posti di ispettore e consigliere del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 29 febbraio 1972, n. 2616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1972, n. 130 e nel 1° Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 24 maggio 1972, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a 7 posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto.

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso per esame a 7 posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella V) dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 29 febbraio 1972, n. 2616, è costituita come segue:

Presidente:

Felici avv. Danilo, consigliere di Stato.

Membri:

Cappuccini prof. Franco, ordinario di elettronica applicata nell'università di Napoli;

Marro prof. ing. Giovanni, ordinario di controlli automatici nell'università di Bologna;

Massai ing. Giorgio, ispettore generale (tabella V);

Fedeli ing. Giuseppe, ispettore generale (tabella V);

Segretario:

Battista dott. Saverio, direttore di sezione (tabella IV);

La relativa spesa graverà sul capitolo 191/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 2.000.000 (due milioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, 28 agosto 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1973
Registro n. 21, foglio n. 90

(8323)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a quaranta posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino Ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di marzo 1973, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/32072 del 1° marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 169, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale n. 00/38612 del 28 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 17 dicembre 1971.

(8232)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1973, n. **18.**

Assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali Variazione dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubbblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 6 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella stato di previsione della spesa tabella 2 per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli da ridurre

Tit. I SPESE CORRENTI
Sez. 6ª Oneri non ripartibili
Rub. 4ª *bis* Fondo speciale
Cap. 54/1 Fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di adozione L. 100.000.000

Capitoli di nuova istituzione

Sez. 4ª Azione ed interventi nel campo della sicurezza sociale.
Rubrica unica
Cap. 46/21 Assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali L. 100.000.0000

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 127 della Costituizone e dell'articolo 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 3 aprile 1973.

Il presidente: LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° marzo 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 31 marzo 1973.

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1973, n. **19.**

Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari - Variazioni nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubbblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 6 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa tabella 2 per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli da ridurre

Tit. I - SPESE CORRENTI

Sez. 1ª - Amministrazione generale

Cap. 1° - Spese per il funzionamento del Consiglio regionale e dei relativi uffici . . . . L. 98.000.000

Sez. 6ª - Oneri non ripartibili

Rub. 4ª *bis* - Fondi speciali

Cap. 54/1 - Fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di adozione . . . . L. 121.000.000

L. 219.000.000

Capitoli di nuova istituzione

Tit. I - SPESE CORRENTI

Sez. 1ª - Amministrazione generale

Rub. 1ª - Consiglio regionale

Cap. 3/3 - Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari . . . . L. 219.000.000

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entro in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 3 aprile 1973

Il presidente: LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° marzo 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 31 marzo 1973.

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1973, n. 20.

Interventi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del 6 aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale concorre, mediante la corresponsione dei contributi contemplati dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di bilancio appositamente previsti, alla formazione ed allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia costituite tra imprese iscritte agli albi provinciali dell'artigianato della Toscana.

I contributi sono concessi alle cooperative formate da un numero di soci non inferiore a 50 e costituite in base allo statuto tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959 e successive modificazioni.

Le cooperative artigiane di garanzia, per continuare a beneficiare dei contributi suddetti, adegueranno il proprio statuto allo statuto tipo, entro i sei mesi successivi dall'approvazione di quest'ultimo da parte del Consiglio regionale.

Art. 2.

La Regione partecipa alla formazione del patrimonio delle cooperative artigiane di garanzia, con un contributo annuale pari al doppio delle quote di capitale sociale effettivamente versate dai soci della cooperativa nel precedente esercizio.

Per l'anno 1972 tale contributo è concesso per le quote di capitale sociale effettivamente versate in data successiva al 1° aprile.

Il contributo sarà concesso su domanda della cooperativa, che dovrà depositare, entro il 30 giugno di ogni anno, copia dello statuto in vigore, copia del bilancio di esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, nonché lo elenco dei soci con allegata indicazione delle quote di capitale sociale da essi versate nell'anno precedente.

Art. 3.

Alle cooperative artigiane di garanzia costituitesi in data anteriore al 1° aprile 1972 sarà altresì concesso un contributo straordinario pari al capitale sociale effettivamente versato dai soci a tutto il 31 marzo 1972.

La domanda per ottenere il contributo dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando la documentazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, riferita al periodo anteriore al 1° aprile.

Art. 4.

La Regione rimborsa annualmente alle cooperative artigiane di garanzia le perdite complessive da queste subite per la insolvenza dei soci verso gli istituti di credito convenzionati, nella percentuale massima del 20%.

Il rimborso avverrà a seguito di apposita domanda che dovrà essere corredata della necessaria documentazione rilasciata dagli istituti di credito.

Art. 5.

La Regione, con decorrenza 1° aprile 1972, corrisponde ad ogni cooperativa artigiana di garanzia un contributo fisso di L. 250.000 per le spese di esercizio dell'anno precedente. aumentato, per le cooperative con oltre 100 soci, della somma di L. 2.000 per ogni socio eccedente tale numero.

Il contributo di cui al comma precedente non può comunque superare, per ogni singola cooperativa, l'ammontare complessivo di L. 1.000.000 e viene liquidato in dodicesimi, computando come un mese intero le frazioni di almeno 15 giorni.

Le domande per ottenere il contributo vengono presentate, con allegato l'elenco dei soci alla data del 31 dicembre, entro il 31 marzo successivo all'anno in cui il contributo si riferisce.

Art. 6.

Alle cooperative artigiane di garanzia di nuova costituzione, la Regione corrisponde in concorso spese di impianto, un contributo fisso di L. 200.000.

Alla concessione del contributo previsto dal presente articolo e di quelli previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 7.

Per le operazioni bancarie di credito di esercizio, di durata non superiore ai 36 mesi e non assistite da altre agevolazioni in conto interessi, che saranno effettuate dalle imprese artigiane con la garanzia, delle cooperative artigiane di garanzia, la Regione concede un contributo sul tasso annuo di interesse, in misura pari al 2%.

Il contributo regionale, nella percentuale suddetta, è concesso fino a concorrenza di un ammontare massimo di Lire 3.500.000 del credito bancario complessivamente ottenuto ancesso fino a concorernza di un ammontare massimo di liche con più operazioni da ogni singola impresa artigiana. A tale effetto, per ogni singola operazione, l'ammontare del credito assistito da contributo, e considerato, fino al rimborso della somma corrispondente nella sua originaria interezza.

Allo scopo di ottenere il contributo di cui al 1° comma del presente articolo, ciascuna impresa artigiana presenta, tramite la cooperativa artigiana di garanzia, apposita richiesta con allegata una dichiarazione dell'istituto bancario attestante le modalità di finanziamento del credito.

I singoli contributi sono concessi con decreto del Presidente della giunta regionale e vengono corrisposti direttamente all'istituto di credito che ha erogato il prestito di esercizio, alle scadenze e con modalità indicate in apposita convenzione da stipularsi fra la Regione, la cooperativa di garanzia e l'istituto di credito stesso.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di 15 milioni.

La predetta spesa farà carico al cap. 49/33 sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento della produzione artigianale e alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti (cap. bilancio stato 5131) istituito nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1972.

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 aprile 1973

Il presidente: LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° marzo 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 31 marzo 1973.

(7647)

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1973, n. 21.

Intervento regionale per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza delle Provincie, dei Comuni e loro Consorzi e degli enti ospedalieri e per l'acquisizione di aree da destinare alla edilizia economica e popolare Variazione stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 13 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa tabella 2 per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli da ridurre

Tit. I Spese correnti

Sez. 6ª Oneri non ripartibili

Rub. 4 *bis* Fondi speciali

Cap. 54/1 Fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di adozione L. 40.000.000

Capitoli di nuova istituzione

Sez. 5ª Azione ed interventi in campo economico

Rubrica unica

Cap. 49/69 Contributi in annualità costanti trentennali a province, comuni e loro consorzi per costruzione e per la realizzazione di opere di miglioramento dei porti e approdi di 4ª classe e non classificati L. 40.000.000

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 5 aprile 1973

Il presidente: LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° marzo 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 4 aprile 1973.

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1973, n. 22.

Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 13 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare interventi straordinari rivolti ad agevolare le iniziative assunte a favore dell'agricoltura toscana.

Art. 2.

La Giunta regionale formula e propone al Consiglio regionale i programmi di finanziamento per gli interventi previsti dalla presente legge.

I programmi di finanziamento sono approvati dal Consiglio e gli interventi sono attuati dalla Giunta.

Art. 3.

(*Attività dimostrativa e assistenza tecnica*)

Possono essere concessi contributi fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguano fini di assistenza tecnica per lo svolgimento di programmi e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonché la preparazione e la specializzazione professionale dei coltivatori diretti e mezzadri, singoli od associati. I contributi sono concessi con le modalità di cui all'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 4.

(*Assistenza tecnico-economica alle cooperative*)

In riferimento a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concesse alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, contributi nelle spese generali in misura non superiore al 50% della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente e nel limite di due unità e per un solo anno.

Art. 5.

(*Difesa fito-sanitaria*)

Possono essere concessi contributi a favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli ed enti di sviluppo, per la difesa fito-sanitaria con particolare riguardo alle colture viticole, olivicole ed ortofrutticole.

I contributi sono concessi nei limiti di spesa riconosciuta ammissibile con le modalità e per gli scopi precisati dall'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, primo, secondo e terzo comma.

Art. 6.

(*Credito di conduzione a tasso agevolato*)

Può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti di conduzione previsti dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici per gli scopi di cui all'art. 2, numero 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 7.

(*Meccanizzazione agricola*)

Per favorire lo sviluppo della meccanizzazione agricola possono essere concessi contributi in conto capitale di cui al 6° comma dell'art. 12 della predetta legge 27 ottobre 1966, n. 910,

fino al 25% della spesa non superiore a lire 1 milione, per l'acquisto di macchine operatrici ed attrezzature meccaniche da parte di coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Il contributo è concesso in alternativa ai prestiti agevolati contratti per gli stessi scopi.

Art. 8.

(*Sviluppo zootecnico*)

Per incoraggiare il miglioramento ed il potenziamento delle attività zootecniche, con particolare riguardo alla produzione della carne bovina e dei soggetti da destinare a questo scopo, possono essere concessi contributi in conto capitale con le modalità indicate nell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 9.

(*Coltivazioni arboree*)

Possono essere concessi contributi in conto capitale per gli scopi specifici e nei limiti di spesa previsti dall'art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore di aziende agricole ubicate in zone con specifica vocazione ed armonia con gli orientamenti dettati dalla Comunità economica europea.

Art. 10.

(*Strutture aziendali ed interaziendali*)

Possono essere concessi contributi in conto capitale o, in alternativa, un concorso regionale negli interessi sui mutui contratti ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per gli scopi previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Quando la spesa prevista supera i 20 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate e cooperative agricole o realizzate direttamente dall'ente di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di più produttori agricoli.

Le agevolazioni contributive e creditizie stabilite dal primo comma, sono concesse con preferenza alle cooperative, alle associazioni di produttori agricoli ed ai coltivatori diretti e dovranno essere prioritariamente rivolte:

1) alla costituzione di organici complessi zootecnici;

2) allo sviluppo dell'irrigazione;

3) alla sistemazione del suolo;

4) alla costruzione ed al miglioramento delle abitazioni di coltivatori diretti e dei fabbricati rurali al servizio delle aziende.

Per la costruzione di stalle sociali, nei centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale, oltre il contributo può essere concesso il mutuo agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo medesimo.

Per la costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali possono essere concessi contributi di cui all'art. 17 della richiamata legge 27 ottobre 1966, n. 910, nelle aliquote e con le modalità previste nello stesso articolo.

Possono essere, altresì, concessi i contributi per la costruzione di aziende silvo-pastorali ai sensi dell'art. 18 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Ferme restando le finalità obiettive perseguite con gli interventi di cui al presente articolo, sarà tenuta in particolare considerazione la posizione dei coltivatori diretti.

Art. 11.

(*Interventi per la cooperazione*)

Per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento, da parte di cooperative o loro consorzi o dell'ente di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici può essere cumulato il contributo in conto capitale con il mutuo agevolato, in conformità di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

(*Agevolazioni per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative*)

Per gli interventi creditizi previsti dall'art. 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817 può essere concesso un concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo da porsi al carico delle cooperative beneficiarie, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle successive autorizzazioni di spesa, nella misura dell'uno per cento.

Il concorso della Regione per dette operazioni è calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

Art. 13.

Per i prestiti e mutui previsti dalla presente legge è assunta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dagli istituti ed enti finanziatori ai sensi dello art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e quello da porre a carico delle ditte prestatarie e mutuatarie previsto dalle leggi dello Stato vigenti.

Alla liquidazione del concorso negli interessi, nei limiti delle assegnazioni che verranno disposte dal Consiglio regionale a favore di ciascuno istituto od ente finanziatore, provvede la Giunta regionale secondo le modalità previste dagli articoli 40 e seguenti della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 14.

(*Autorizzazione di spesa*)

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1972 la spesa di:

a) Lire 30 milioni per gli interventi previsti dall'art. 3;

b) Lire 50 milioni per gli interventi previsti dall'art. 4;

c) Lire 10 milioni per gli interventi previsti dall'art. 5;

d) Lire 250 milioni per gli interventi previsti dall'art. 6;

e) Lire 130 milioni per gli interventi previsti dall'art. 7;

f) Lire 250 milioni per gli interventi previsti dall'art. 8;

g) Lire 100 milioni per gli interventi previsti dall'art. 9;

h) Lire 1.410 milioni per gli interventi previsti dall'articolo in conto capitale e lire 480 milioni per quelli in conto interessi;

i) Lire 220 milioni per gli interventi previsti dall'art. 11 in conto capitale e lire 20 milioni in conto interessi;

l) Lire 150 milioni per gli interventi di cui all'art. 12.

Art. 15.

Alla spesa di lire 3.100.000.000 prevista per l'anno 1972 al precedente art. 14, sarà fatto fronte con le disponibilità esistenti al cap. 49/13, per lire 2.200.000.000, e al cap. 63/4, per L. 900.000.000, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

A tale fine sono apportate le seguenti variazioni di bilancio.

Capitoli da ridurre

TIT. I - SPESE CORRENTI

Sez. V - Azione ed interventi in campo economico

— Rubrica unica

Cap. 49/13 - « Fondo per lo sviluppo della agricoltura: incentivi, contributi e prestiti per il potenziamento della cooperazione e delle strutture agricole » . . . . L. 2.200.000.000

TIT. II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sez. V - Azione ed interventi in campo economico.

— Rubrica unica

Cap. 63/4 - « Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo in agricoltura - legge 16 maggio 1970, n. 281 » . . . . L. 900.000.000

Totale in diminuzione L. 3.100.000.000

Capitoli di nuova istituzione

TIT. I - SPESA CORRENTE

Sez. V

— Rubrica unica

Cap. 49/70 Contributi *una tantum* in conto capitale a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguano fini di assistenza tecnica per lo sviluppo di programmi e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese nonché la preparazione e la specializzazione professionale dei coltivatori diretti e mezzadri, singoli od associati » L. 30.000.000

Cap. 49/71 - «Contributi in conto capitale alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici » . . . . L. 50.000.000

Cap. 49/72 - « Contributi in conto capitale in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli ed enti di sviluppo, per la difesa fitosanitaria con particolare riguardo alle colture viticole, olivicole ed ortofrutticole » L. 10.000.000

Cap. 49/73 - « Contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli, singoli ed associati e di cooperative agricole, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici » . . . . L. 250.000.000

Cap. 49/74 - « Contributo in conto capitale per l'acquisto di macchine operatrici ed attrezzatura meccanica da parte di coltivatori diretti, coloni e mezzadri » . . . . L. 130.000.000

Cap. 49/75 - « Contributi in conto capitale diretti ad incoraggiare il miglioramento e il potenziamento delle attività zootecniche, con particolare riguardo della produzione della carne bovina e dei soggetti da destinare a questo scopo » . L. 250.000.000

Cap. 49/76 - « Contributi in conto capitale per gli scopi specifici e nei limiti di spesa previsti dall'art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore di aziende agricole ubicate in zone con specifica vocazione alle coltivazioni arboree ed in armonia con gli orientamenti dettati dalla Comunità economica europea L. 100.000.000

Cap. 49/77 - « Contributi in conto capitale sui mutui contratti per strutture aziendali e interaziendali ai sensi dell'art. 33 della legge 5 luglio 1928, n. 1760; per gli scopi previsti dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 . . L. 1.410.000.000

Cap. 49/78 - « Contributi in conto interessi sui mutui contratti ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 per gli scopi previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, numero 910 » . . . . L. 480.000.000

Cap. 49/79 - « Contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento, da parte di cooperative e loro consorzi o dell'ente di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici » L. 220.000.000

Cap. 49/80 - « Contributi in conto interessi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento, da parte di cooperative e loro consorzi o dell'ente di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature per la raccolta lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici » . . . . L. 20.000.000

Cap. 49/81 - « Concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi delle leggi vigenti in materia per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative » . . . L. 150.000.000

Totale in aumento . . . . L. 3.100.000.000

Art. 16.

E' autorizzata la spesa di L. 500 milioni per gli interventi di cui agli articoli 10 e 11 per ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1973 al 2003; e di L. 300 milioni per gli interventi previsti dall'art. 12 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2002.

Alla spesa di L. 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2002 e lire 500 milioni per l'esercizio finanziario dell'anno 2003 verrà provveduto mediante l'iscrizione di appositi capitoli nei relativi bilanci annuali.

Alla maggiore spesa di L. 150 milioni prevista per gli interventi di cui all'art. 12 sarà fatto fronte con la minore spesa derivante dai capitoli in conto capitale non ripetuti negli anni finanziari 1973 e seguenti.

Art. 17.

Per l'assistenza del fondo interbancario di garanzia sui mutui e sui prestiti di cui alla presente legge, si applicano le vigenti norme statali ed in particolare quelle contenute negli articoli 36 e 42 della legge 28 ottobre 1966, n. 910.

Art. 18.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi, per non oltre due esercizi.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. scana.

Firenze, addì 7 aprile 1973

Il presidente: LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 2 marzo 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo in data 2 aprile 1973.

(7648)

REGIONE PUGLIA

LEGGE 5 maggio 1973, n. **10.**

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario dell'anno 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 11 *del* 5 *maggio* 1973)

(8154)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.